

Prot. n. 26

Spett.le
COMUNE DI GRANITI
c.a. **Ing. Marcello D'Amore** (Sindaco)
c.a. **Geom. Remigio Papavero** (RUP)

Spett. le
UREGA Sez. Messina
c.a. **Dott. Vincenzo Miceli** (RAG)

c.a. Spett.le
Dipartimento regionale tecnico
Dott. Fulvio Bellomo (Dirigente)

Catania, 16 marzo 2015

Oggetto: bando di gara per lavori di "realizzazione sistema fognario-depurativo per disinquinamento fiume Alcantara".

Termine offerte: 25 marzo 2015

Importo: € 3.090.000

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si fa seguito alla ns. nota prot. 25 del 5 marzo scorso che qui s'intende integralmente riportata. Nella stessa abbiamo eccepito l'assoluta incongruità dei prezzi progettuali applicati per la determinazione dell'importo complessivo dell'opera, con particolare riferimento ai prezzi desunti dal prezzario vigente nell'anno 2004 e il costo della manodopera applicato vigente nel 2005, rilevando la violazione delle disposizioni nazionali (art. 32, 41 e 42 dpr 207/'10 e art. 133 D.lgs. n. 163/'06) e regionali (art. 10 L.R. n. 12/2011) in materia.

Nella vs. risposta prot. n. 1602 del 13 marzo scorso, si sostiene la sussistenza delle condizioni di remuneratività dei prezzi sulla base di una dichiarazione dei progettisti dello scorso ottobre (condivisa da codesto RUP), i quali dichiarano che "*permane la fattibilità economica dell'intervento in relazione alla globale congruità e remuneratività dei prezzi*".

Tale affermazione appare più una petizione di principio e una calligrafica citazione dell'art. 10 L.R. n. 12/2011 che, invece, un'attestazione veritiera e attendibile. Invero, non si comprende come possa affermarsi oggettivamente e analiticamente che sono remunerabili i prezzi e la permanenza della fattibilità economica dell'intervento, dinnanzi alla palmare incongruità dei prezzi progettuali rispetto a quelli riportati nel prezzario 2013 (e, ancor di più, ai prezzi di mercato 2015), risultato di una differenza del 25% sul costo della manodopera e del 36% sulle voci da prezzario (anche se queste, sappiamo, incidono circa 1/3 sull'importo dell'appalto). Altresì, nell'analizzare alcuni prezzi non desunti da prezzario, bensì frutto da analisi prezzi come da allegata **relazione tecnica**, riscontriamo ulteriori incongruità dei prezzi progettuali, financo **l'assenza di alcune voci** nell'elenco prezzi e computo metrico riguardanti forniture con posa in opera (nella specie quadro elettrico), il tutto incidente per circa il 6,25% sull'importo dell'appalto che sommato alla già denunciata e provata differenza del 36% ammonta ad un totale del 42,25%.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ribadisce che per i motivi su esposti ad integrazione della ns. nota n. 25/2015 che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di **voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.**

La presente s'intende quale **informativa dell'intento di proporre ricorso** giurisdizionale prescritta dall'art. 243 bis D.lgs. n. 163/'06.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola